

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 196 DEL 05/05/2023

OGGETTO: approvazione dello schema di accordo attuativo Relativo al Protocollo di Intesa di cui al DDG 202/2022 tra ARPA Sicilia e Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università degli Studi di Palermo

<p><u>Struttura Proponente:</u> UOC A1</p> <p>PROPOSTA 18 del 02/05/2023</p> <p>Il Responsabile ad interim della A 1 (Avv. Federica Rodi)</p> <p><i>Federica Rodi</i></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Annotazione spesa del <u>///</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <u>///</u></p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><u>A. M. L. M.</u></p>
<p>Il Direttore della UOC Ricerca E Innovazione (Dott. Ignazio Cammalleri)</p> <p><i>Ignazio Cammalleri</i></p>	

In data 05/05/2023 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino
 nominato con D.D.G. 37/Gab del 04/03/2021, assistito dal segretario MERLANDA
 adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Responsabile ad interim della UOC A1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024, e il verbale n.36 del 16/12/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto;

VISTA la nota 9546 del 16/02/2022, acquisita al prot. ARPA al n. 8319/2022 del 16/02/2022 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.71del 16/02/2022 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024;

VISTO il DDG n. 473 del 28/10/2022 di adozione del Bilancio economico previsionale per il triennio 2023-2025;

VISTA la l.r. n.2 del 22/02/2023 recante "Legge di stabilità regionale 2023/2025" ed in particolare il comma 1 dell'art.4 rubricato "Misure in materia di finanziamento di ARPA Sicilia" che così recita "*Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia: a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308); b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023/2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale*";

VISTA la Delibera di Giunta n.131 del 21 marzo 2023 con cui si apprezza la proposta di cui alla nota prot. n.4530 del 3 marzo 2023 a firma congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente confermando l'assegnazione mensile ad ARPA, a titolo di acconto, di una quota pari ad un dodicesimo del 90 per cento del finanziamento previsto dall'art. 90, comma 10, lett. b) dell' l.r. n. 6/2001, come novellato dall'art. 4 della l.r. 2023, salvo conguaglio a seguito di rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

VISTO il DDG n. 188 del 28/04/2023 di adozione Bilancio economico previsionale triennio 2023 – 2025 Modifica e integrazione al DDG 473 del 28/10/2022;

VISTA la legge 132 del 28 giugno 2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO l'Accordo Operativo ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della l.n. 241/1990, sottoscritto da MATTM (ora MASE), ISPRA e le ARPA delle regioni costiere, con cui è stato instaurato un rapporto di collaborazione diretto

a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 (Strategia Marina), in sinergia e coerenza con le previsioni della legge n. 132 del 28 giugno 2016, come da DDG ARPA n. 18 del 10/02/2021;

VISTO il Piano Operativo delle Attività (POA) 2023, relativo all'Accordo di Collaborazione (Strategia Marina) della Sottoregione Mar Ionio - Mediterraneo Centrale, ed in particolare il Modulo 10 - *Habitat delle praterie di Posidonia oceanica*;

VISTO che per il POA 2023 della Strategia marina, Arpa Sicilia deve effettuare il monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere siciliane;

VISTO che l'Università degli Studi di Palermo promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività tecnica; propone programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati;

CONSIDERATO che il DiSTeM, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera nel settore della ricerca in ambiente marino e in particolare della gestione sostenibile dell'ecosistema marino e degli Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica*;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia e il DiSTeM possiedono ambedue competenze e strumentazioni utili allo svolgimento di ricerche in ambiente marino costiero e trovano nella tutela dell'ambiente marino costiero un comune terreno di collaborazione;

VISTO il DDG n. 202 del 10/05/2022 con cui si approva l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tra ARPA SICILIA e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università degli Studi di Palermo, al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra i due Enti sottoscrittori;

VISTO il DDG 373 del 29/08/2022 di Presa d'atto dell'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Palermo e ARPA Sicilia per l'instaurazione di una reciproca collaborazione da concretizzarsi nel reciproco supporto all'attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, nell'ambito della sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità cambiamenti Climatici, finalizzata all'ottimizzazione delle rispettive infrastrutture ed all'attivazione di nuovi percorsi funzionali alla ricerca e all'innovazione e il successivo DDG n. 23 del 26/01/2023 di presa d'atto del relativo accordo attuativo

VISTO l'Accordo di collaborazione tra ARPA SICILIA e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università degli Studi di Palermo, nel testo allegato al presente decreto, con cui le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere Siciliane;

RITENUTO di dover regolamentare il rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dal Modulo 10 del POA 2023 dal succitato Accordo tra MATTM, ISPRA e ARPA delle regioni costiere;

DARE ATTO che per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione in oggetto, ARPA rimborserà al DiSTeM le somme spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di € 50.000 euro, fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72, il cui versamento avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica delle attività svolte e dei costi sostenuti, sulla scorta delle categorie di costi ammissibili a rimborso, come ivi indicati;

VISTA l'attestazione resa dal Direttore della UOC Ricerca & Innovazione, con la sottoscrizione del presente decreto, sulla coerenza delle attività con le finalità istituzionali di ARPA e con le convenzioni pregresse o attualmente attive in ARPA Sicilia, come da disposizione prot. ARPA n. 791 del 15/02/2022;


RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di l'Accordo di collaborazione tra ARPA SICILIA e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università degli Studi di Palermo, nel testo allegato al presente decreto, con cui le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere Sicilia;

PROPONE

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) **Di APPROVARE** lo schema di l'Accordo di collaborazione tra ARPA SICILIA e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università degli Studi di Palermo, nel testo allegato al presente decreto, con cui le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere Sicilia;
- 2) **Di DARE ATTO** che per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione in oggetto, ARPA rimborserà al DiSTeM finanziariamente le somme spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di € 50.000 euro, fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72, il cui versamento avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica delle attività svolte e dei costi sostenuti, sulla scorta delle categorie di costi ammissibili a rimborso, come ivi indicati.
- 3) **Di NOMINARE** Responsabile dell'esecuzione della Convenzione ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, il Dott. Vincenzo Ruvolo, Direttore della UOC Area Mare di ARPA Sicilia, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.
- 4) **Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente**

Il Responsabile ad interim della UOC A1
Dott.ssa. Federica Rodi




DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;


DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



ACCORDO ATTUATIVO

Relativo all' ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del
D. Lgs. n. 36/2023,)
Protocollo di Intesa di cui al DDG 202/2022

tra

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (d'ora innanzi denominata "ARPA Sicilia"), C.F. 97169170822, P.I.: 05086340824, con sede in Palermo, Complesso Roosevelt, località Addaura Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo, C.F. n. 97169170822 e Partita IVA n. 05086340824, rappresentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore Generale, nominato con D.A. n. 37/gab del 04/03/2021, DA n. 70/gab del 30/04/2021 domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

e

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA TERRA E DEL MARE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, (d'ora innanzi denominato DiSTeM), con sede legale in Palermo, via Archirafi 22, Codice Fiscale 80023730825, P. IVA 00605880822, rappresentato dal Prof. Attilio Sulli, Direttore pro tempore, nominato con Decreto Rettorale n. 3958 del 6 ottobre 2021, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

PREMESSE

VISTO l'art. 90 della legge n. 6 del 3 maggio 2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) quale ente strumentale della Regione Siciliana dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, posta sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici;

VISTO che ARPA Sicilia è l'Ente strumentale della Regione che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale;

CONSIDERATO che l'ARPA Sicilia, istituita con l.r. n.6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n.496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla l. n.61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova legge 132/2016 quali attività di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale, nonché accertamento

tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale;

CONSIDERATO che la legge n. 132 del 28 giugno 2016, di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, prevede tra le funzioni del sistema e quindi dell'ARPA Sicilia, anche l'attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO l'Accordo Operativo ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della l.n. 241/1990, sottoscritto da MATTM (ora MASE), ISPRA e le ARPA delle regioni costiere, con cui è stato instaurato un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 (Strategia Marina), in sinergia e coerenza con le previsioni della legge n. 132 del 28 giugno 2016, come da DDG ARPA n. 18 del 10/02/2021;

VISTO il Piano Operativo delle Attività (POA) 2023, relativo all'Accordo di Collaborazione (Strategia Marina) della Sottoregione Mar Ionio - Mediterraneo Centrale, ed in particolare il Modulo 10 - *Habitat delle praterie di Posidonia oceanica*;

VISTO che per il POA 2023 della Strategia Arpa Sicilia deve effettuare il monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere siciliane;

VISTO che l'Università degli Studi di Palermo promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività tecnica-scientifica dello Stato; propone programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati;

CONSIDERATO che il DiSTeM, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera nel settore della ricerca in ambiente marino e in particolare della gestione sostenibile dell'ecosistema marino e degli Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica*;

CONSIDERATO che l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM, possiedono ambedue competenze e strumentazioni utili allo svolgimento di ricerche in ambiente marino costiero e trovano nella tutela dell'ambiente marino costiero un comune terreno di collaborazione;

CONSIDERATO che l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM hanno stipulato uno specifico protocollo d'intesa (DDG n. 202 del 10/05/2022) al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra i due Enti sottoscrittori;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 (“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”) ed in particolare l'art.22 (“Accordi fra le pubbliche amministrazioni”), che, oltre a mutuare, al primo comma, la facoltà, prevista dal richiamato art.15 della Legge 241/90, per le amministrazioni pubbliche di stipulare tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevede, al terzo comma, che “Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

VISTA la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l'Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione, trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”.

VISTO l'art. 133 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice processo amministrativo), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti,

stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 7, comma 4), rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" secondo cui "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*

CONSIDERATO che secondo quanto espresso nei precedenti punti, il presente accordo di collaborazione scientifica, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.7/2019, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 36/2023) in quanto, nella fattispecie: sono soddisfatte tutte le condizioni ivi indicate nonché osservate le indicazioni formulate in proposito dall'ANAC, come sopra richiamate;

CONSIDERATO che, non ricadendo il presente accordo nell'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 50/2016, e del citato D. Lgs. n. 36/2023, nella fattispecie, l'individuazione del partner pubblico, nonché la definizione dei contenuti della collaborazione scientifica e dei conseguenti obblighi fra le parti, deve essere unicamente improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo, peraltro coincidenti con i criteri che, ai sensi della Legge 241/90 e della LR 7/2019, devono reggere l'attività amministrativa

della Regione Siciliana e degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima;

**Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate,
si conviene e si stipula quanto segue.**

Articolo 1 - (Premesse)

Le premesse e l' allegato tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono integralmente trascritte.

Articolo 2 - (Oggetto)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dal Modulo 10 del POA 2023 dal succitato Accordo tra MATTM, ISPRA e ARPA delle regioni costiere, come specificato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

In particolare, con il presente Accordo l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere siciliane, i cui dettagli sono contenuti nell'Allegato Tecnico.

Articolo 3 - (Proprietà ed utilizzo dei dati)

I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione del Accordo sono di proprietà comune di tutte le parti e del MASE e sono funzionali anche a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, tenendo conto del ruolo istituzionale di Autorità nazionale competente attribuito al MASE dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 190/2010.

Articolo 4 - (Compiti delle Parti)

La suddivisione dei compiti tra le Parti è dettagliatamente specificata nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 5 - (durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della stipula e termina il 31 dicembre 2023.

Articolo 6 - (Rimborso spese)

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, ARPA Sicilia rimborserà al DiSTeM finanziariamente le somme spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo di € 50.000 euro; tale somma, comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dal presente Accordo, è da

ritenersi fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72. Il versamento del rimborso da parte di Arpa Sicilia avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica delle attività svolte e dei costi sostenuti. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 7 - (Modalità e termini di pagamento)

Per la realizzazione delle attività, di cui al presente Accordo, il supporto finanziario di ARPA Sicilia, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal DiSTeM, sarà erogato con le seguenti modalità così suddiviso:

- una prima quota dello 80% (ottanta per cento) dell'importo previsto alla fine di tutte le attività di campo con la consegna dei campioni prelevati, previo il ricevimento di una Report con la descrizione delle attività condotte e l'emissione della relativa richiesta di versamento;
- Il saldo verrà erogato previa il ricevimento della Relazione Finale che dovranno essere trasmesse ad Arpa Sicilia entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- Le note di addebito e la relativa richiesta di pagamento dovranno essere inviate ad ARPA Sicilia al seguente indirizzo:
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it
- L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle parti;
- L'erogazione delle somme da parte da ARPA SICILIA al DiSTeM avverrà previo benestare del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 12. mediante accredito sul C/C che sarà comunicato successivamente, dopo l'attivazione dell'Accordo.

Articolo 8 - (Rendicontazione e Rapporti delle attività)

1. L'ARPA SICILIA provvederà alla rendicontazione dei costi sostenuti secondo uno specifico format che sarà fornito, allegato alla presente convenzione, e che dovrà essere trasmesso con le modalità previste all'art. 7 di ciascun anno di riferimento.
2. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente per la presente Convenzione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività realizzate in funzione del presente Atto.
3. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. È facoltà ARPA SICILIA richiedere in ogni momento al DiSTeM i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
5. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del

rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

Articolo 9 - (Costi ammissibili)

1. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono le seguenti:

- b) personale a tempo determinato e atipico;
- c) missioni;
- d) servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione del progetto;
- e) rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionali all'attuazione del progetto;
- f) materiali di consumo (direttamente connessi alle attività di monitoraggio);
- g) spese generali (7%) dei costi sostenuti.

2. Sono considerati ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate i costi, come dettagliati nell'allegato tecnico, effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale;

3. I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:

- a) non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- b) necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- c) registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
- d) corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
- e) giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- f) sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

Articolo 10 - (Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta dal DiSTeM

Articolo 11 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in

relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Articolo 12 - (Nomina dei Responsabili dell'Accordo)

- Il Responsabile dell'esecuzione dell'Accordo per l'ARPA SICILIA è il Dott. Vincenzo Ruvolo.
- Il Responsabile Scientifico dell'esecuzione dell'Accordo per il DiStEM è il Prof. Agostino Tomasello;

Articolo 13 - (Comunicazioni)

Ai fini e per gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- ARPA SICILIA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo snc, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it.
- DiStEM in Palermo, via via Archirafi n. 22, PEC: dipartimento.distem@cert.unipa.it;

Articolo 14 - (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Articolo 15 - (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento correttamente eseguite.

Articolo 16 - (Foro competente)

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo competente.

Per l'ARPA SICILIA

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

f.to digitalmente _____

Per ARPA SICILIA

Il Direttore del Dipartimento (DiSTeM)

Dott. Attilio SULLI

f.to digitalmente _____

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

ALLEGATO TECNICO


Lungo la fascia costiera siciliana sono stati individuati per il POA 2023 della Strategia Marina 5 siti di indagine dell'habitat marino 1120 "Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)" in cui dovrà essere effettuato lo studio della condizione dell'habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* secondo le metodologie ISPRA (2020).

1. ATTIVITA' DI CAMPO

I siti oggetto di studio e la delimitazione delle aree in cui saranno effettuate le indagini sono di seguito riportati:


- Marsala
- Golfo di Custonaci
- San Vito Lo Capo
- Sant'Elia
- Marzamemi

Area	Vertici Area	Latitudine N (WGS84)	Longitudine E (WGS84)
Marsala	A	37° 47.91438' N	12° 25.62879' E
	B	37° 47.55206' N	12° 25.90451' E
	C	37° 45.80222' N	12° 23.34795' E
	D	37° 46.20097' N	12° 22.94849' E




Area	Vertici Area	Latitudine N (WGS84)	Longitudine E (WGS84)
Golfo di Custonaci	A	38° 7.44441' N	12° 43.35911' E
	B	38° 6.39641' N	12° 42.04021' E
	C	38° 6.96178' N	12° 41.49370' E
	D	38° 7.91306' N	12° 43.01359' E


Area	Vertici Area	Latitudine N (WGS84)	Longitudine E (WGS84)
San Vito lo Capo	A	38° 11.71522' N	12° 44.62092' E
	B	38° 11.73327' N	12° 46.15096' E
	C	38° 10.81759' N	12° 46.22767' E
	D	38° 10.76016' N	12° 44.62066' E



Area	Vertici Area	Latitudine N (WGS84)	Longitudine E (WGS84)
Sant'Elia	A	38° 6.64744' N	13° 32.74655' E
	B	38° 4.74211' N	13° 33.02410' E
	C	38° 4.75406' N	13° 32.37248' E
	D	38° 6.43341' N	13° 32.21223' E



Modulo	Area	Vertici Area	Latitudine N (WGS84)	Longitudine E (WGS84)
10	Marzamemi	A	36° 43.84896' N	15° 7.30773' E
		B	36° 43.30082' N	15° 7.32827' E
		C	36° 43.31790' N	15° 9.57416' E
		D	36° 43.93661' N	15° 9.54718' E



In ciascuna prateria di *P. oceanica* Arpa Sicilia individuerà i 3 transetti (totale 15 transetti), la cui distanza massima tra il primo e terzo non supererà i 2 km, in cui saranno effettuate le indagini di campo.

In ogni transetto saranno posizionate n. 2 stazioni di campionamento (una alla profondità di 15 m - Stazione A e una sul limite inferiore della prateria - Stazione B) per un totale di n. 30 stazioni.

Le indagini *in situ* (stime, prelievi e misure) in tutte le stazioni saranno eseguite dal DISTEM e/o dal personale del quale il Distem potrà avvalersi per le immersione con A.R.A. utilizzando la strumentazione per l'espletamento dell'attività, la propria imbarcazione "Antonino Borzi", o altre unità che dovessero rendersi necessarie.

A bordo del mezzo nautico saranno ospitati n. 2 tecnici della UOC Area Mare di Arpa Sicilia che effettueranno, in ogni stazione con la sonda multiparametrica e il disco di secchi di proprietà di Arpa Sicilia, rispettivamente misure nella colonna d'acqua dei parametri chimico - fisici e della trasparenza.

In ogni transetto nelle stazioni A e B saranno svolte dal DISTEM le seguenti indagini *in situ* seguendo quanto indicato dalla metodologia ISPRA 2020.

- Stazione A (-15 m) :
 - a. applicare la strategia di campionamento gerarchica;
 - b. individuare n. 3 diverse aree di circa 20mX20m, distanti tra loro circa 10 metri, in ciascuna delle quali saranno effettuate n. 3 misure di densità, per un totale di n. 9 misure di densità;
 - c. fare per ciascuna delle suddette aree le stime visive (presenza di fioriture, tipo di substrato, continuità della prateria, composizione della prateria, percentuali di copertura relative a: *P.*

oceanica, matite morta, *Cymodocea nodosa*, *Caulerpa prolifera*, *Caulerpa cylindracea* e *Caulerpa taxifolia*);

- d. prelevare n. 18 fasci ortotropi di *P. oceanica* (6 fasci x 3 aree). I fasci da prelevare non dovranno essere né terminali, né doppi (in divisione), bensì ortotropi e possibilmente lunghi (con rizomi di almeno 15 cm) e raccolti in modo da staccare il rizoma per l'intera lunghezza, cioè sino al punto di inserzione con il rizoma plagiotropo.;
- e. prelevare n. 1 campione di sedimento superficiale per l'analisi granulometrica e n. 1 campione di sedimento per il TOC. Il prelievo dei sedimenti superficiali (primi 2 cm) dovrà essere effettuato mediante carotiere manuale in PVC (Granulometria: 200 gr conservati in appositi contenitori o sacchetti; TOC: Kartell in pvc da 100 ml).

In ogni stazione A (- 15m) saranno effettuate dal personale tecnico di Arpa Sicilia, contestualmente alle indagini in immersione con A.R.A., le misure della trasparenza con il disco di Secchi e quelle dei parametri chimico-fisici mediante sonda multiparametrica.

▪ Stazione B (Limite inferiore):

- a. applicare la strategia di campionamento lungo un transetto orizzontale effettuando n. 6 repliche casuali per le misure di densità (distanziate tra loro minimo 1 m);
- b. effettuare, lungo la totalità del transetto, n. 1 stima visiva (presenza di fioriture, profondità, tipo di limite, tipo di substrato, continuità della prateria, composizione della prateria, percentuali di copertura relative a: *P. oceanica*, matite morta, *Cymodocea nodosa*, *Caulerpa prolifera*, *Caulerpa cylindracea* e *Caulerpa taxifolia*, scalzamento e portamento dei rizomi);
- f. prelevare n. 6 fasci di *P. oceanica* (6 fasci x 3 aree). I fasci da prelevare non devono essere né terminali, né doppi (in divisione), bensì ortotropi e possibilmente lunghi (con rizomi di almeno 10 cm) e raccolti in modo da staccare il rizoma per l'intera lunghezza, cioè sino al punto di inserzione con il rizoma plagiotropo.
- g. prelevare n. 1 campione di sedimento superficiale per l'analisi granulometrica e n. 1 campione di sedimento per il TOC. Il prelievo dei sedimenti superficiali (primi 2 cm) dovrà essere effettuato mediante carotiere manuale in PVC (Granulometria: 200 gr conservati in appositi contenitori o sacchetti; TOC: Kartell in PVC da 100 ml).

Per ogni stazione di campionamento (Stazioni A e B) dal DISTEM saranno effettuati rilievi foto/video che permettono di avere informazioni sulla distribuzione della prateria (foto/video panoramica), sul substrato d'impianto (foto effettuata alla distanza di circa 50 cm dai rizomi) e sulla tipologia di limite inferiore (video, da acquisire ad una distanza dal fondo di circa 1 metro)

).

I campioni prelevati dal DISTEM in ciascuno dei 15 transetti dovranno essere conservati secondo le specifiche di seguito riportate e consegnati ai tecnici di Arpa Sicilia che provvederanno al trasporto e allo stoccaggio nel laboratorio della UOC Area Mare di Arpa Sicilia.

Conservazione dei campioni prelevati in ciascun transetto:

- n. 24 fasci ortotropi di *Posidonia oceanica* che non devono essere né terminali, né doppi (in divisione), possibilmente lunghi (con rizomi di almeno 15 cm nella stazione a - 15 metri e almeno 10 cm nella stazione sul limite inferiore) e staccati dal punto di inserzione con il rizoma plagiotropo, conservati in sacchetti trasparenti con alcool etilico al 70% non denaturato fino a copertura totale dei fasci (n. 18 della stazione A e n. 6 della stazione B);
- n. 8 campioni di sedimento (n. 6 della stazione A, per granulometria e TOC, e n. 2 della stazione B, per granulometria e TOC), conservati a 4°C;

Le suddette attività potranno essere effettuate nel periodo compreso tra giugno e settembre 2023.

Il DISTEM al termine delle attività di campo redigerà un Report con la descrizione delle attività condotte e successivamente, entro il 31/12/2023, redigerà una Relazione Finale in cui saranno contenute tutte le informazioni acquisite per ogni stazione di campionamento.

2. ATTIVITA' DI LABORATORIO

In laboratorio Arpa Sicilia effettuerà su tutti i fasci di *Posidonia oceanica* e nei campioni di sedimento prelevati, secondo il protocollo metodologico ISPRA 2020, le seguenti analisi di laboratorio.

Le misure di laboratorio sui fasci prelevati saranno effettuate nel seguente ordine: parametri lepidocronologici– parametri morfometrici – parametri di biomassa

A 15 m, le misure morfometriche saranno effettuate sui 18 fasci prelevati, mentre le misure lepidocronologiche saranno effettuate solo su 9 di questi fasci.

Sul limite inferiore, le misure morfometriche e lepidocronologiche saranno effettuate su tutti i 6 fasci prelevati.

I parametri lepidocronologici saranno misurati seguendo il protocollo di Pergent (1990) presentato anche in Buia et al. (2003) e Tomasello et al., 2016.

I parametri morfometrici sono misurati seguendo il protocollo di Giraud (1979), presentato anche in Buia et al. (2003). Una volta misurati i parametri morfometrici, conservare le foglie per la misura dei parametri di biomassa.

Per l'analisi granulometrica del sedimento si farà riferimento a Romano et al. (2018) e per la misura del TOC a Cicero & Di Girolamo (2001).

- n. 2 schede di campionamento compilate (n. 1 della stazione A e n.1 stazione della stazione B)
- n. 4 stime visive (presenza di fioriture, profondità, tipo di limite, tipo di substrato, continuità della prateria, composizione della prateria, effettuando stime percentuali di copertura relative a: *P. oceanica*, matte morta, *Cymodocea nodosa*, *Caulerpa prolifera*, *Caulerpa cylindracea* e *Caulerpa taxifolia*, inoltre, dovrà essere stimato lo scalzamento e il portamento dei rizomi) effettuate nelle stazioni A (n. 3) e in quella B (n. 1);
- n. 15 Misure di densità (n. 9 della stazione A e n. 6 della stazione B).

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
 con nota prot. n. _____ del ___/___/_____
 di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
 con nota prot. n. _____ del ___/___/_____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 08/05/2013 e fino al ___/___/_____

L'incaricato della pubblicazione

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/_____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale